



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 130
20/08/2020

OGGETTO:

Modifica deliberazione di G.C. n.13 del 23.01.2020 ad oggetto:" Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2021-2022" come già integrata con deliberazione di G.C. n. 120 del 16/07/2020.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Agosto, alle ore 20:00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MORRA ROBERTO	Sindaco	No
SANLUCA FRANCESCO	Vicesindaco	Si
MORRA ANNAMARIA LETIZIA	Assessore	Si
DE MITRI MARCELLA	Assessore	No
PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE	Assessore	Si
GERARDI ANNA ALTOMARE	Assessore	Si
LENOCI SABINA ANNA	Assessore	No
LOPS FRANCESCO	Assessore	Si

Segretario Generale Dott. Giuseppe Longo assiste alla seduta.

L'Assessore al Personale Rag. Francesco Patruno sottopone all'approvazione della Giunta Comunale il seguente provvedimento, redatto a seguito di istruttoria effettuata dall'ufficio personale condivisa e ratificata dal Dirigente del 2° Settore Dott. Adriano Domenico Saracino, accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, ex art.6 bis della legge n.241/90 come introdotto dalla Legge n.190/2012 riferisce quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che con il Decreto 05/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27/07/2018;

Accertato che:

- gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del tetto finanziario massimo potenziale;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione (indicando delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce e posizioni economiche), nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente,

comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art.20, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001 e s. m. i.);

- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

- la programmazione deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve altresì riportare le modalità di reclutamento dei profili professionali richiesti, profili individuati in coerenza con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come deliberato dalla G.C. n. atto n. 230 del 31/10/2019;

Rilevato che con deliberazione di G.C. n. 13 del 23.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato al Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, così come riportato nell'allegato A) al suddetto atto;

Considerato che nell'anno 2019 si sono verificate n. 17 cessazioni di personale dipendente, oltre a circa n. 9 cessazioni che si prevede interverranno nel 2020;

Dato atto che la spesa del personale in servizio per l'anno 2020 è pari a €. 3.487.276,05 comprensivi degli adeguamenti contrattuali di cui al CCNL 2016/2018 e che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1/294 (29.657), quindi rispetta quello previsto dal D.M .10 luglio 2017(1/146);

Considerato che l'art. 33 del decreto-legge 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, che stabilisce: "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore di soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanzia in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;

Visto il DPCM del 17/03/2020 ad oggetto: "misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 30 del 30/04/2019, ad individuare i valori di soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa complessiva di tutto il personale al lordo degli oneri riflessi e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto dell'FCDE stanziato in bilancio di previsione, stabilendo inoltre che le disposizioni si applicano a decorrere dal 20/04/2020;

Vista inoltre la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Verificato che dal calcolo delle capacità assunzionali il Comune di Canosa di Puglia si attesta al di sotto dei valori soglia di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM 17/03/2020 come risulta dalla tabella allegato B) e che pertanto è possibile incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva non superiore al valore di soglia individuato nella tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Considerato che la medesima circolare, al fine di non penalizzare i Comuni che prima della predetta data (20/04/2020) hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si è stabilito che con riferimento al solo anno 2020 possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34 bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

Vista la determinazione dirigenziale n. 778 del 10/08/2020 con cui si è modificato per inidoneità permanente il profilo professionale di un dipendente comunale da Assistente sociale a Istruttore Direttivo Amministrativo;

Considerato che pertanto si è reso disponibile nella Dotazione Organica un posto di Assistente Sociale, cat. D1;

Verificato inoltre che è tutt'ora vigente la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato per Assistente Sociale, cat. D1, approvata con determinazione dirigenziale n. 1512 del 23/12/2014, in virtù di quanto disposto dalla legge di bilancio 2020 che ha previsto la possibilità di utilizzazione delle graduatorie pubbliche approvate dal 2012 al 2017 fino al 30 settembre 2020;

Visto che l'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 101/2013 stabilisce che l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio nella stessa amministrazione di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica e che tale principio vale anche negli Enti locali così come recita l'art. 3, comma 5-ter del D.L. n. 90/2014;

Che è precisa intenzione di questa Amministrazione scorrere la predetta graduatoria **a1** fine di coprire il posto resosi vacante di Assistente Sociale cat. D1;

Che tuttavia occorre, preventivamente allo scorrimento, procedere ad esperire la procedura per la mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34/bis del D.Lgs. 165/2001 così come sancito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 17/01/2014 n. 178, mentre si prescinde dalla procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi della L. 56/2019, art. 3, comma 8;

Rilevato, quindi, la necessità di apportare alcune modifiche al vigente piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con la succitata deliberazione di G.C. n. 13/2020, così come già modificata con deliberazione di G.C. n. 120/2020, prevedendo, relativamente al personale a tempo indeterminato la copertura di un posto di Assistente Sociale cat. D1 per scorrimento della graduatoria el concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato per Assistente Sociale, cat. D1, approvata con determinazione dirigenziale n. 1512 del 23/12/2014 così come indicato nel prospetto A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'eventuale modifica è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento Generale Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione commissariale n.57/2000 e ss.mm.ii.

Ritenuto pertanto di dover modificare il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2021-2022, come da prospetto allegato A) al presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 488/2001 con verbale n. 56 del 17/08/2020 che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTA la dotazione organica approvata con deliberazione di G.C. n. 207 del 26/09/2019;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 2° Settore, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che il Segretario generale ha apposto il proprio visto di conformità ai sensi dell'art.97-comma 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) **di modificare** il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2021-2022, approvato con deliberazione di G.C. n.13 del 23.01.2020, così come già rettificato con deliberazione di G.C. n. 120/2020 relativamente al personale a tempo indeterminato come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento prevedendo la copertura di un posto di Assistente Sociale cat. D1 per scorrimento di graduatoria tutt'ora vigente;

- 2) **di confermare** integralmente il resto del contenuto della sopracitata deliberazione di G.C. n.13/2020 e n. 120/2020;
- 3) **di dare atto** tuttavia che occorre, preventivamente allo scorrimento, procedere ad esperire la procedura per la mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34/bis del D.Lgs. 165/2001 così come sancito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 17/01/2014 n. 178
- 4) **di prendere atto** del DPCM del 17/03/2020 ad oggetto: “misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 30 del 30/04/2019, ad individuare i valori di soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa complessiva di tutto il personale al lordo degli oneri riflessi e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto dell'FCDE stanziato in bilancio di previsione, stabilendo inoltre che le disposizioni si applicano a decorrere dal 20/04/2020;
- 5) **di prendere atto** altresì della circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- 6) **di attestare** che, dal calcolo delle capacità assunzionali, il Comune di Canosa di Puglia si attesta al di sotto dei valori soglia di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM 17/03/2020 come risulta dalla tabella, allegato B) e che pertanto è possibile incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva non superiore al valore di soglia individuato nella tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
- 7) **di dare atto** che vengono rispettati gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 296/2006 e ss.mm.ii. in tema di contenimento della spesa del personale come da allegato C);
- 8) **di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 9) **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 10) **di trasmettere** copia della presente deliberazione alle OO.SS. Territoriali e alla R.S.U. per opportuna conoscenza.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa, ad unanimità di voti per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale

Dott. Giuseppe Longo

Vice Sindaco

Ing. Francesco SANLUCA

